



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio... 2321A... VIII Legislatura

Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.02/2008 DEL 21/01/2008

**“MODIFICA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2003,
N.11 “NUOVA DISCIPLINA DEL COMMERCIO””**




Regione Puglia
ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

SETTORE COMMERCIO

PICCOLA MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE - FIERE E MERCATI -
CABURANTI E OLI MINERALI - CAMERE DI COMMERCIO
- TUTELA DEI CONSUMATORI - PUBBLICI ESERCIZI ED EDITORIA
Corso Sonnino 177 - 70122 - Bari - tel. 080 5406933 Fax 080 5406937
settorecommercio@regione.puglia.it

COM/SDL/2007/00004

Modifica Legge Regionale 1° agosto 2003, n. 11 "Nuova Disciplina del Commercio"



IL DIRIGENTE DEL SETTORE LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Carmela Moretti)

Carmela Moretti



RELAZIONE

Con legge 1° agosto 2003, n. 11 la Regione Puglia ha approvato la "Nuova disciplina del commercio" ai sensi del Titolo V della Costituzione esercitando la propria competenza esclusiva in materia recependo, tuttavia, tutti i principi sanciti dalle leggi Bersani di liberalizzazione, semplificazione, trasparenza e tutela dei consumatori.

La legge è stata completata da sette regolamenti regionali che hanno dato piena attuazione alla nuova disciplina.

In particolare la programmazione delle grandi strutture di vendita è stata disciplinata con il Regolamento Regionale 1/09/2004, n. 2, che ne ha fissa gli obiettivi di presenza e di sviluppo suddivisi nell'arco temporale di tre anni.

Tale programmazione regionale si è basata su indagini che hanno analizzato gli aspetti socio - demografici, strutturali ed economici della regione esaminando il quadro evolutivo dell'apparato distributivo pugliese ed utilizzando dati relativi ai consumi, alla produttività degli esercizi commerciali e all'evoluzione della popolazione aggiornati al 2002 - 2003.

Dopo il primo periodo di applicazione della normativa, la pianificazione regionale si è rivelata del tutto inadeguata a causa di mutamenti di tendenza nei consumi sotto il profilo delle abitudini e delle strategie di acquisto, della produttività degli esercizi commerciali, di un innegabile recessione economica che ha causato una rapida e inattesa modifica dello scenario distributivo ed economico - sociale.

Pertanto, anche in ossequio delle nuove linee programmatiche della Regione, è emersa la necessità e l'opportunità di sospendere gli effetti della programmazione regionale di cui al R.R. 2/2004 al fine di censire definitivamente la rete di vendita ed approvare un aggiornamento della normativa che potesse tener conto di tutti i cambiamenti intervenuti, anticipando quindi anche la revisione del regolamento che contiene un termine di validità temporale di soli tre anni.

Alla revisione della normativa e della programmazione si è pervenuto anche per corrispondere alle sollecitazioni delle associazioni di categoria, degli operatori del settore, delle amministrazioni comunali e varie associazioni interessate che hanno



IL RESPONSABILE DELLA P.O.

(Dott. Giuseppe...)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO REGIONALE...
(Dott.ssa Carmela...)

chiesto una revisione della norma ed un aggiornamento dei dati che tengano conto dell'effettiva evoluzione della situazione dell'offerta per garantire la coerenza generale dei provvedimenti di programmazione del settore ed una politica insediativa organica.

L'incarico di studio e revisione è stato affidato alla società IPRES, Istituto Pugliese Ricerche Economiche e Sociali, con procedura di evidenza pubblica. Detta società, nella prima fase dell'incarico ricevuto, ha proceduto ad effettuare un'indagine direttamente presso i Comuni per censire in modo aggiornato la rete distributiva. Il censimento delle strutture esistenti è stata condotto mediante schede di rilevazione contenenti informazioni dettagliate in ordine alla presenza sul territorio, oltre che di grandi strutture di vendita ed aree commerciali intergrate, anche di esercizi di vicinato, per settore merceologico, e di medie strutture di vendita, anch'esse distintamente per tipologia insediativa e settore merceologico incluse le strutture di interesse locale. La finalità precipua era ottenere un quadro di riferimento omogeneo per bacini ed ambiti provinciali.

La rilevazione ha presentato subito notevoli criticità ed è stato necessario provvedere a sollecitare più volte i Comuni per la compilazione delle schede.

Allo stato è possibile assicurare che la totalità delle grandi strutture di vendita è stata rilevata e che il dato rilevato ha consentito all'IPRES una analisi approfondita delle criticità emerse.


In particolare lo studio consegnato da IPRES ha evidenziato criticità negli iter procedurali stabiliti dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita, difficoltà applicative per le procedure di concessioni delle proroghe, una esigenza di maggiore coordinamento con le discipline regionali in materia urbanistica e ambientale e, soprattutto, una notevole difficoltà per le Amministrazioni Comunali a classificare le Aree Commerciali Integrate che rappresentavano una tipologia di vendita di assoluta novità introdotta dalla L.R. 11/2003.

In occasione di una prima fase di concertazione tenuta con tutti i soggetti interessati, l'IPRES, con la consegna dei propri elaborati, ha proposto, prima di passare all'approvazione della nuova programmazione, di apportare preliminarmente

IL RESPONSABILE DELLA P.O.

(Dott. Vincenzo Ambrasci)

IL DIRIGENTE LOCALE



alcune modifiche alla legge regionale di cui viene, comunque confermata la sostanziale validità:

- aggiornare i riferimenti di legge alle nuove norme intervenute nel frattempo (nuovo codice ATECO, Codice del Consumo, norme sul fallimento)
- definire in modo più chiaro "l'area commerciale integrata" introducendo norme atte ad agevolare ai Comuni la riclassificazione dell'esistente e consentire alla regione una programmazione che tenga conto dell'effettiva rete distributiva esistente;
- agevolare la nascita dei piccoli centri commerciali introducendo norme atte a garantire l'effettivo interesse locale degli stessi;
- ridefinire gli ambiti provinciali tenendo conto della sesta provincia BAT;
- rivalutare il ruolo di assistenza dei C.A.T., quali Centri di Assistenza Tecnica per le imprese e per le pubbliche amministrazioni.

Sulla base di quanto è emerso dallo studio dell'IPRES e da tutte le concertazioni che si sono successivamente tenute, la società ha trasmesso le proprie determinazioni finali tradotte nella nuova proposta di modifica della legge anche con la collaborazione dei tecnici del Settore regionale.

La nuova articolazione propone soluzioni anche per alcuni contenziosi generati da alcune incongruenze presenti nella attuale norma. L'articolato contiene infatti nuove norme per stabilire la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria, regolamentazione più omogenea delle deroghe alle aperture domenicali atte a garantire pari opportunità tra le imprese e a tutelare i diritti del consumatore. In tutti i casi la norma proposta non apporta modifiche sostanziali a quella preesistente, ma semplifica le procedure, di fatto, già applicate non senza difficoltà da parte delle amministrazioni regionali e comunali.

Il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34, L.R. 28/2001.



L'Assessore
dott. Sandro Frisullo

Sandro Frisullo



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambrosini)

Vincenzo Ambrosini

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
DELLE ASSICURAZIONI
(Dott.ssa Carmela Mercuri)

Carmela Mercuri

Articolo 1**Modifiche all'articolo 1**

Al comma 2 è aggiunta la seguente lettera n):

"alla vendita effettuata a favore degli spettatori nei cinema, teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo, durante le rappresentazioni".

Il comma 3 è soppresso.

Articolo 2**Modifiche all'articolo 2**

Il comma 2 è così sostituito:

"I provvedimenti attuativi di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e previa consultazione della C.R.C.U. (Consulta Regionale Consumatori ed Utenti), delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori."

È aggiunto il seguente al comma 4:

"Per i fini di cui al precedente comma 2, si intendono associazioni delle imprese ed organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale quelle che sottoscrivono CCNL di settore presenti nel CNEL."

Articolo 3**Modifiche all'articolo 3**

Al comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere n) ed o):

"n) promuovere la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali nel rispetto dei CCNL e della contrattazione territoriale; "

"o) promuovere la tutela dei lavoratori e dell'occupazione anche con una efficace politica della formazione."

Articolo 4

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Dott. Vincenzo Ambrosio)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE I AMMINISTRATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Carmela Iacovacci)

Modifiche all'articolo 4

Il comma 1, lettera d) è sostituito dal seguente: *"per superficie di vendita di un centro commerciale e di una area commerciale integrata, quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in essi presenti"*.

Articolo 5

Modifiche all'articolo 5

Al comma 1, sostituire la parola *"mutare"* con la parola *"fissare"*.

Al comma 1, sopprimere le parole "di cui ai commi 2 e 3".

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"I settori merceologici, definiti sulla base della classificazione ISTAT-ATECO2004, sono i seguenti:

- a) settore alimentare e misto (alimentare e non alimentare);*
- b) settore non alimentare beni per la persona: comprendente i prodotti non alimentari dei settori: - 52.33 cosmetici, articoli di profumeria, erboristeria;*
 - 52.42 articoli di abbigliamento;*
 - 52.43 calzature ed articoli in cuoio;*
- c) settore non alimentare altri beni:*
 - 52.44 mobili, articoli per l'illuminazione ed articoli per la casa;*
 - 52.45 elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, strumenti musicali;*
 - 52.46.1 ferramenta, materiale elettrico, pitture e vetro piano, articoli ed attrezzature per il fai da te, colori, vernici e lacche, apparecchi e materiale di allarme, antincendio e antinfortunistico, casseforti, con esclusione dei prodotti e materiali termoidraulici;*
 - 52.47 libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria;*
 - 52.48 altri prodotti non altrove classificati;*
- d) settore non alimentare altri beni a basso impatto urbanistico: comprendente i prodotti non alimentari dei settori:*
 - 50.1 commercio autoveicoli e 50.3 commercio di parti ed accessori di autoveicoli;*
 - 52.46.1 limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici;*
 - 52.46.2 articoli igienico sanitari;*
 - 52.46.3 materiali da costruzione;*
 - 52.46.4 macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio;*
 - 52.48.A fiori, piante, bulbi e sementi da giardino;*
 - 52.48.8 natanti e accessori.*



Nel caso in cui siano commercializzati solo i prodotti del settore beni a basso impatto urbanistico, la superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di 1/10 della superficie di vendita come definita all'articolo 4, comma 1, lettera c).

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGIONALE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
(Dott. Giuseppe Nardone)*

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGIONALE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
(Dott. Giuseppe Nardone)*

Al comma 4, lett. a), le parole da "con una" a "15.000 mq." sono soppresse.

Al comma 4, lett. b) sostituire le parole "con una superficie di vendita massima di 25.000 mq di cui almeno il 20%" con le parole "la cui superficie di vendita almeno per il 20 % è"

Al comma 4 sono aggiunte le lettere c) e d):

"c) area commerciale integrata: un'area dedicata al commercio, con l'eventuale presenza di attività diverse da quelle commerciali, in cui esistono o vengono progettati più esercizi, anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotata di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali;

d) parco permanente attrezzato: area con superficie superiore a 20 ettari comprendente strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali ed attività complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come definite ai precedenti punti b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente con esercizi di vicinato e medie strutture. La superficie complessiva occupata dalle strutture commerciali non dovrà essere superiore alla superficie complessiva occupata dagli impianti e dalle attrezzature stabili destinate alle attività ludiche, ricreative e culturali."

Sono cancellati i commi 5 e 6 e sono aggiunti i seguenti commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11:

"5. Le aree commerciali integrate devono presentare le tre seguenti caratteristiche:

1) presenza di più esercizi commerciali la cui somma delle rispettive superfici di vendita risulti superiore a mq. 2.500. L'area commerciale integrata può essere formata sia da esercizi di vicinato, che da medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali;

2) presenza di uno spazio unitario, omogeneo e circoscritto che può essere attraversato anche da viabilità pubblica. E' esclusa la presenza dello spazio unitario omogeneo per la definizione dell'area commerciale integrata se l'attraversamento avviene con una delle seguenti tipologie di viabilità, così come già definite dall'art. 3, del Decreto Interministeriale del 1 aprile 1968, n. 1404:

- A) autostrade;
 - B) strade di grande comunicazione o di traffico elevato;
 - C) strade di media importanza, limitatamente alle strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente e alle strade provinciali o comunali aventi larghezza della sede superiore o uguale a mt. 10,50;
- 3) collocazione in ambito extraurbano.

6. Le aree commerciali integrate, la cui superficie complessiva di vendita non può comunque superare il limite di superficie di vendita stabilita dal regolamento di cui all'art. 2 lettere a) e b), devono essere urbanisticamente idonee e sono così classificate:

a) piccole: in un'area con superficie territoriale non superiore a 2 ettari;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Don Vincenzo

- 2 -

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Don

b) *intermedie*: composte da esercizi di qualsiasi dimensione con esclusione delle strutture di tipo G2 del settore alimentare, in un'area con una superficie territoriale tra 2 e 5 ettari;

c) *di interesse provinciale*: composte da esercizi di qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano più di 5 ettari di superficie territoriale.

7. Gli insediamenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 4 devono essere previsti nella programmazione commerciale e dagli strumenti urbanistici dei comuni e autorizzati secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

8. Le piccole aree commerciali integrate di cui alla lettera a) del precedente comma 6, che includono esercizi di vicinato e medie strutture, con superficie di vendita complessiva fino a mq. 4.000, sono programmate dai comuni con i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale" di cui alla lettera b) comma 1 art. 15 della presente legge.

9. Sono definiti di interesse locale i centri commerciali che, per collocazione e strutturazione, non esercitano significativi effetti sulla rete distributiva di altri comuni oltre a quello in cui sono insediati e che hanno una superficie di vendita massima di 4.000 mq in cui la superficie di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria M3.

10. I centri commerciali di interesse locale, come definiti al precedente comma:

- nei comuni con popolazione residente superiore ai 25.000 abitanti, sono programmati con i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale" di cui alla lettera b) comma 1 art. 15 della presente legge;

- nei comuni con popolazione residente fino a 25.000 abitanti la programmazione viene fatta con il provvedimento previsto dalla lettera b) dell'art 2 della presente legge (obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita).

11. Gli insediamenti di cui ai precedenti commi 8, 9 e 10, qualora la superficie di vendita totale superi i mq. 2.500, sono autorizzati dal comune con le procedure di cui al comma 7 del successivo art. 8.

Articolo 6

Modifiche all'articolo 6

Al comma 1) dopo la parola "riconosciuto" le parole da "dalla Regione Puglia" fino a "Bolzano" sono sostituite con le parole "dalle Regioni o dalle Province".

Al comma 3, alla lettera a) dopo la parola "falliti" sono aggiunte le parole "fino alla data di emanazione del decreto di chiusura del fallimento";.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO
DELLA REGIONE PUGLIA
(Dott. *[Signature]*)



IL RESPONSABILE DEL P.O.
(Dott. *[Signature]*)

Articolo 7**Modifiche all'articolo 7**

Al comma 1, alla lettera b), al numero 2) la parola "cinque" è sostituita dalla parola "sei".

Al comma 1, alla lettera b), al numero 2) dopo la parola "province" è aggiunta la seguente locuzione "(Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto)".

Al comma 2, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole "Essi possono essere aggiornati prima della scadenza con le stesse modalità previste per l'approvazione."

Articolo 8**Modifiche all'articolo 8**

Al comma 4 dopo le parole "centro commerciale" sono aggiunte le parole "e di un'area commerciale integrata".

Al comma 4 la parola "necessita" è sostituita dalla parola "necessitano".

Al comma 5 è aggiunta la seguente lettera e):

"l'impegno al rispetto del CCNL".

Il comma 10 è così sostituito:

"Alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, e le associazioni ed organizzazioni di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 4. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la Conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione".

Al comma 12 dopo le parole "di cui al comma 7," sono aggiunte le parole "con la procedura semplificata riportata nel regolamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della presente legge."

Articolo 9**Modifiche all'articolo 9**

È aggiunto il seguente comma 1 bis:

"I titolari degli esercizi accorpato o concentrati devono comunicare la cessazione dell'attività al comune".



IL RESPONSABILE DELLA P.D.O.
(Dott. Vincenzo Lombardi)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE REGIONALE
PUGLIA
(Dott. ...)

Articolo 10
Modifiche all'articolo 11

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"La comunicazione di subingresso è presentata, entro sei mesi dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste ai commi 3 e 6 dell'art 27 della presente legge."

Al comma 3 dopo le parole "presente legge;" sono aggiunte le seguenti parole "in mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al comune la sospensione dell'attività per un anno."

Articolo 11
Modifiche all'articolo 16

Al comma 1, alla fine, è aggiunta la seguente frase "Tali ambiti possono costituire i distretti urbani del commercio, caratterizzati da una gestione unitaria in grado di sviluppare sinergie con attività paracommerciali ed extracommerciali nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata".

È aggiunto il seguente comma 1 bis:

"La giunta regionale con successivo provvedimento definirà le procedure e le modalità per identificare e promuovere i distretti urbani del commercio".

È aggiunto il seguente comma 8 bis:

"Al fine di agevolare l'attuazione delle norme del presente articolo, con il provvedimento di cui all'art. 2, lettera a) saranno individuati i casi in cui le modifiche richiamate non costituiscono varianti agli strumenti urbanistici vigenti."

Articolo 12
Modifiche all'articolo 18

Il comma 1 è così sostituito:

"Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai Comuni, sentite le organizzazioni ed associazioni di cui al precedente art. 2 commi 2 e 4."



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dot. Vincenzo Angrisani)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dot.ssa Carlotta Marcell)

Al comma 2 la parola "dodici" è sostituita con la parola "tredici".

Il comma 5 è così sostituito:

"Il Comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono quelli del mese di dicembre, nonché una ulteriore domenica o festività per ogni altro mese dell'anno. Ulteriori aperture possono essere definite di concerto con le organizzazioni di cui al comma 1, nel numero massimo consentito per i comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte di cui al successivo comma 6."

È aggiunto il seguente comma 5 bis:

"Nel definire le ulteriori deroghe di cui al precedente comma 5 i comuni e le organizzazioni di cui al comma 1, dovranno:
- tener conto dei principi di concorrenza e pari opportunità per imprenditori e consumatori ed utenti, e di quanto disposto dai comuni contermini ad economia prevalentemente turistica e città d'arte;
- favorire le opportunità di vendita nei periodi dei saldi;
- tenere conto di protocolli d'intesa sottoscritti dalla Regione, dalle associazioni regionali dei produttori e dalle stesse associazioni di categoria di cui all'art 2 comma 4, finalizzati alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi. "

Il comma 6 è così sostituito:

" Nei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo della chiusura festiva e domenicale nelle domeniche e festività comprese nel periodo maggio - settembre, oltre che nei giorni disposti ai sensi del precedente comma 5, fermo restando quanto previsto al successivo comma 11. Il calendario delle domeniche e festività nelle quali è consentito derogare all'obbligo di chiusura viene definito dal Comune di concerto con le organizzazioni di cui al comma 1."


Al comma 7 dopo le parole "tipologia di attività" è aggiunto "a)".

Al comma 7, alla fine, viene aggiunto:

- "b) gli esercizi di vendita di prodotti a basso impatto urbanistico;*
- c) gli esercizi localizzati all'interno di parchi permanenti attrezzati in attività di cui alla lettera d), comma 4 del precedente art. 5"*

È aggiunto il seguente comma 7 bis:

"Al fine di garantire pari opportunità alle imprese, le deroghe di cui alla lettera c) del precedente comma 7 non possono essere negate ad operatori commerciali dello stesso territorio comunale".



IL RESPONSABILE DEL P.O. (Dott. Vincenzo LaDona)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO DEL P.O. (Dott.ssa Carmela Amadio)

Sono aggiunti i seguenti commi 9, 10, 11, 12, ~~13~~ 14:

9. *"In base alle esigenze dell'utenza ed alle peculiari caratteristiche di alcune parti del territorio, i Comuni, di concerto con le organizzazioni di cui al comma 1, possono autorizzare l'esercizio dell'attività di vendita, sia nei giorni festivi che in orario notturno, esclusivamente degli esercizi di vicinato.*

10. *In occasione di particolari eventi che possono determinare notevoli afflussi di consumatori, i Comuni, di concerto con le organizzazioni di cui al comma 1, possono autorizzare l'apertura degli esercizi in orario notturno.*

11. *Gli esercizi di commercio al dettaglio devono rimanere chiusi nei seguenti giorni:*

- il 1° gennaio;
- la domenica della Pasqua;
- il 25 aprile;
- il 1° maggio;
- il 25 e 26 dicembre.

12. *Il provvedimento comunale di cui al precedente comma 6 deve essere emanato dal Comune entro il 31 ottobre di ogni anno.*

13. *Il provvedimento comunale di cui al precedente comma 5 deve essere emanato dal Comune entro il 30 novembre di ogni anno."*

14. *Ai fini di questo articolo, l'Assessorato regionale al Turismo promuove d'interesse con l'Assessorato alle Attività Economiche, specifiche attività di settore con particolare riguardo ai Comuni di rilevanza e interesse turistico -*

Articolo 13

Modifiche all'articolo 22

Al comma 4 la parola "comunali" è sostituita dalla parola "pubbliche";

Al comma 4 dopo le parole "possono avvalersi," sono aggiunte le parole "tramite apposite convenzioni,"

Al comma 4, dopo le parole "dei centri medesimi" sono aggiunte le parole "autorizzati dalla Regione".

È aggiunto il seguente comma 6:

"Ai centri di assistenza alle imprese autorizzati dalla Regione tramite apposita convenzione, possono essere affidate le attività di gestione di cui al comma 2 dell'art. 5 della Legge Regionale 29 giugno 2004, n. 10 limitatamente alle attività di cui ai Regolamenti Regionali 18 marzo 2005, n. 9 e n. 12."

Articolo 14

Modifiche all'articolo 24

È aggiunto il seguente comma 5:

"La comunicazione di cui al comma 1 è obbligatoria nel caso di inizio attività e prima installazione di apparecchi nel comune. In caso di intervenute variazioni il titolare

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Lombardi)



dell'attività, entro sei mesi dalle stesse, dovrà inviare al comune un prospetto aggiornato degli impianti installati con indicazione delle ubicazioni e dei settori merceologici."

Articolo 15

Modifiche all'articolo 25

Nel titolo dopo le parole *"altri sistemi di comunicazione"* sono aggiunte le parole *"e commercio elettronico"*.

Al comma 1 dopo le parole *"altri sistemi di comunicazione"* sono aggiunte le parole *"e commercio elettronico"*.

Al comma 7 le parole *"15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali"* sono sostituite dalle parole *"6 settembre 2005, n. 206 "Codice del Consumo"*.

Articolo 16

Modifiche all'articolo 26

Al comma 9 le parole *"15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali"* sono sostituite dalle parole *"6 settembre 2005, n. 206 "Codice del Consumo"*.

Articolo 17

Modifiche all'articolo 27

Al comma 3 dopo le parole *"comma 11"* sono aggiunte le parole *"ed all'articolo 11, comma 2"*.

Al comma 4 le parole *"all'apertura"* sono soppresse.

Al comma 4 lettera b) dopo le parole *"superiore a un anno"* sono aggiunte le parole *"salvo proroga in caso di comprovata necessità"*.

Al comma 5 lettera a) dopo le parole *"superiore a un anno"* sono aggiunte le parole *"salvo proroga in caso di comprovata necessità"*.

Articolo 16

Modifiche all'articolo 28

Sono aggiunti i seguenti commi 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Valterio Ruffini)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Luca Conca)



- 11. Ai fini della redazione dello strumento di programmazione regionale, i Comuni trasmettono alla Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, copia delle autorizzazioni amministrative riferite alle strutture classificabili secondo le definizioni di cui alla lettera c) comma 4 e commi 5 e 6 dell'art. 5 della presente legge, che includono insediamenti autorizzati entro il 27 dicembre 2004 sulla base della programmazione comunale, purché in presenza di tutti i requisiti di legge ed attivi alla data di approvazione della presente legge.
- 12. Le modifiche delle aree commerciali integrate saranno consentite in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a e b).
- 13. I dati relativi alle aree commerciali integrate costituiscono elementi di valutazione per la definizione degli obiettivi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della presente legge.
- 14. Il termine di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22, è prorogato al 30 aprile 2008.
- 15. Sono fatti salvi gli effetti delle sospensioni disposte con R.R. 28/10/2005, n. 26; L.R. 19/07/2006, n. 22, articolo 9; L.R. 16/04/2007, n. 10, articolo 15; L.R. 3/8/2007, n. 25, articolo 26.
- 16. Fino alla data di costituzione dei competenti uffici della Provincia BAT, le domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita di cui all'articolo 8, comma 7, devono essere inoltrate alla provincia di attuale appartenenza, che partecipa alla Conferenza di servizi.
- 17. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i Comuni adeguano i loro provvedimenti assunti in materia di orari e chiusura domenicale e festiva degli esercizi alle disposizioni di cui al precedente articolo 18.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione
Costituire il 22/01/2008

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
DALL' 16 (Quattromani) PASQUALE
Ente 2/11/07



IL RESPONSABILE DELLA A.P.O.
(Dott. Vincento Ambrosini)



IL DIRIGENTE DEL CENTRO STUDI REGIONALE
DELLA REGIONE PUGLIA
(Dott.ssa Carmela Nicotri)